

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2823

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati VILLA, SAVIO EMANUELA, SCARASCIA,
GASPARI, ANTONIOZZI, GUERRIERI FILIPPO**

Annunziata il 28 marzo 1957

**Modificazione agli articoli 11 e 14 della legge 26 luglio 1929, n. 1397,
concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, prevede, all'articolo 11 la composizione del Comitato nazionale e all'articolo 14 quella dei Comitati provinciali dell'Opera.

L'articolo 11, lettera f), chiama a far parte del *Comitato nazionale* un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti.

L'articolo 14, lettera f), chiama a far parte del Comitato provinciale un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti.

La proposta di legge, che viene sottoposta all'esame e all'approvazione degli Organi legislativi, tende a colmare una lacuna conseguente ad una situazione di fatto maturatasi in dipendenza dell'ultima guerra e diversa da quella esistente al momento della istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (1929).

L'ultima guerra ha rivelato come le popolazioni civili siano state esposte alle offese belliche alla stessa stregua delle formazioni militari: in qualche caso le perdite di vite di civili sono state notevolmente superiori a quelle di militari.

La recente legge 23 ottobre 1956, n. 1239, ha dotato l'Associazione nazionale vittime civili di guerra di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha riconosciuto alla stessa Associazione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e dei congiunti di Caduti civili per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro degli invalidi civili e dei congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra.

La predetta Associazione che rappresenta ed assiste, in Italia, circa 250.000 vittime civili di guerra, conta fra i suoi rappresentati un notevole numero (che può essere anche prudenzialmente calcolato in parecchie decine di migliaia) di orfani di Caduti civili, ai quali presta l'assistenza prevista dai suoi istituti.

È anche da tener presente, ai fini di una maggiore valutazione della presente proposta di legge, che con decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, (ratificato con la legge 3 novembre 1952, n. 1790) sono state estese ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti di Caduti civili per fatti di guerra, tutte le provvidenze spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei Caduti in guerra.

Non v'è quindi ragione che una così benemerita categoria di cittadini che sullo stesso piano morale dei mutilati ed invalidi militari e dei congiunti dei Caduti in guerra hanno dato il loro tributo di sofferenze morali e materiali, sia privata della rappresentanza

in seno ad un importante organismo come quello dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, destinato ad assistere molti dei suoi stessi rappresentanti.

Per questi motivi si propone l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il testo della lettera *f* dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« *f*) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati, dei combattenti e delle vittime civili di guerra ».

ART. 2.

Il testo della lettera *f*) dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« *f*) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati, dei combattenti e delle vittime civili di guerra ».